



Autorità Garante nazionale
dei diritti delle persone
con disabilità

Delibera del Garante n.13 del 26 marzo 2026

Oggetto: Segnalazione sigg.ri [REDACTED], dipendenti del Comune
[REDACTED] presso il Comando di Polizia Locale [REDACTED]

INDIVIDUAZIONE ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE.

Oggetto: Segnalazione sigg.ri [REDACTED] dipendenti del Comune [REDACTED]
presso il Comando di Polizia Locale [REDACTED]
INDIVIDUAZIONE ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE.

IL GARANTE

Il giorno 26 del mese di marzo dell'anno 2026, in Roma, presso la sede legale dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, presenti l'avv. Maurizio Borgo, il prof. Francesco Vaia e l'ing. Antonio Pelagatti, Collegio del Garante regolarmente costituito;

vista

la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera f), che prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità;

visto

il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante "Istituzione dell'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità" (in seguito denominata "Autorità");

visto

- il regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo n. 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», che ha modificato il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

considerato

- che l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità esercita funzioni di vigilanza, tutela e promozione dell'effettivo godimento dei diritti delle persone con disabilità nonché di contrasto a fenomeni di discriminazione, diretta e indiretta;
- riceve segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari e da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte nei confronti delle amministrazioni;
- che, ai sensi dell'art. 5 bis L. 104/92, "1. Nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l'accomodamento ragionevole, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato. 2.

L'accomodamento ragionevole è attivato in via sussidiaria e non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente.

viste

- le segnalazioni inviate dai sigg.ri [REDACTED] acquisite rispettivamente al protocollo dell'Autorità n.1679 del 15.09.2025, n.1790 del 23.09.2025, n.2503 del 12.11.2025, con le quali gli interessati, premettendo di essere dipendenti del Comune [REDACTED] presso il Comando di Polizia Locale di [REDACTED] con inquadramento quali Istruttori di Polizia Locale, dichiarano di aver svolto la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile sino al mese [REDACTED] allorché è stato disposto il rientro di tutti i lavoratori della Polizia Locale [REDACTED] in presenza, escludendo la possibilità il lavoro agile quale modalità di prestazione lavorativa;

tenuto conto

- che i tre segnalanti sono persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, e che [REDACTED] è, altresì, caregiver [REDACTED], anch'egli persona con disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/92;
- che, a seguito dell'esame approfondito delle singole segnalazioni, di tutta la documentazione prodotta e di ogni circostanza relativa alla situazione personale, logistica e lavorativa dei segnalanti, il Garante ha disposto l'audizione di tutte le parti coinvolte, al fine di vigilare sul rispetto e sulla tutela effettiva dei diritti delle persone con disabilità, contrastare eventuali fenomeni di discriminazione, anche indiretta, ed individuare un accomodamento ragionevole, che garantisca i diritti costituzionali alla salute (declinato anche come diritto alle cure) e al lavoro, in applicazione delle disposizioni di legge del D. Lgs. 165/2001 e del D. Lgs. 81/2008;

dato atto

- che, in data 11.03.2026 (ore 15:00), sono stati auditi, da remoto, i [REDACTED] segnalanti, i quali hanno ribadito nel dettaglio quanto già dedotto ed eccepito in ognuna delle proprie segnalazioni;
- che, in data 16.03.2026 (ore 15:30) è stato audito, da remoto, il Comandante della Polizia Locale [REDACTED] il quale ha esposto le motivazioni che impedirebbero lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile;

considerato

- il contraddittorio instaurato con il Comandante della Polizia Locale e la necessità evidenziata dal Collegio di individuare un accomodamento ragionevole ai sensi dell'art. 4, lett. g), del d. lgs. n. 20/2025 e dell'art. 5 bis della L. 104/92, che sia adeguato, proporzionato, pertinente e appropriato rispetto alle documentate gravi disabilità dei segnalanti, nel corso del quale il Garante ha richiamato i principi sanciti dalla Corte di Cassazione (sent. n. 605/2025), che riconosce la sussistenza dell'obbligo, per il datore di lavoro, di concedere "accomodamenti ragionevoli" ex art. 3 del d. Lgs. 216/2003: *"Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Ai lavoratori con disabilità, pertanto, va garantito un ambiente di lavoro che sia compatibile con le loro condizioni, senza pregiudicare gli interessi legittimi del datore di lavoro"*;

esaminate

- tutte le deduzioni relative alle misure proposte dal Comandante *p.t.* del Corpo di Polizia Locale [REDACTED] in favore dei segnalanti, avuto riguardo alla suddetta sollecitazione formulata da questa Autorità;

tenuto conto

- che i [REDACTED] dipendenti della Polizia Locale [REDACTED] hanno ribadito che l'unica soluzione accettabile è quella di riconoscere la modalità di lavoro agile per tutti i giorni lavorativi, senza modifiche del profilo contrattuale e dell'assegnazione alla Polizia Locale di [REDACTED]
- il Comandante della Polizia Locale di [REDACTED] nel richiamare i Regolamenti aziendali vigenti, ha evidenziato:
 - . che la decisione di non riconoscere il lavoro agile si è basata sui criteri previsti nel Regolamento in materia della Polizia locale;
 - . che si propone "distacco" presso il [REDACTED] con la possibilità di concordare giorni di attività in "smart working";
 - . che il proposto "distacco" non comporta modifiche del profilo contrattuale e dell'assegnazione alla Polizia Locale [REDACTED] né riduzione del trattamento economico attualmente in godimento.

considerato

- che l'art. 5-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comma 9, dispone l'intervento dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, prevedendo che *"resta salva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, la facoltà dell'istante e delle associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, di chiedere all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione e anche di formulare una proposta di accomodamento ragionevole"*;

ritenuto

- di aver acquisito tutti gli elementi necessari a formulare il proprio indirizzo in merito alle segnalazioni dei [REDACTED] dipendenti della Polizia Locale [REDACTED]

dichiarata

- la regolarità giuridico-amministrativa del presente provvedimento;

considerato

- che non sussistono motivi ostativi a procedere, attesa la piena conformità dell'atto alle disposizioni di legge ed ai regolamenti dell'Autorità;
- che in merito al trattamento dei dati ed in osservanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) circa il rispetto dei principi e delle prescrizioni per il trattamento e diffusione dei dati personali, con la firma del presente Atto si attesta la rispondenza del testo del provvedimento e degli eventuali allegati alle suddette prescrizioni, ai fini della pubblicazione nei modi di legge sul sito web istituzionale dell'Autorità, nelle apposite sezioni

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di individuare il seguente **accomodamento ragionevole**, ai sensi dell'art. 5-bis della L. 104/92, ritenuto necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, per il perdurare delle condizioni di grave disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92:
- "distacco" presso il [REDACTED] che garantisca lo svolgimento della prestazione lavorativa - per i giorni richiesti da ogni singolo dipendente - con modalità di "*lavoro agile*", con il mantenimento del medesimo profilo professionale e contrattuale;
- 2) per l'effetto, di disporre, a cura dell'*Ufficio*, la comunicazione alle parti del presente provvedimento.
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Autorità, nelle apposite sezioni, con l'omissione dei dati personali e sensibili.

Il Collegio:

- avv. Maurizio Borgo
- prof. Francesco Vaia
- ing. Antonio Pelagatti
- il segretario verbalizzante
Direttore Generale Ufficio del Garante
ing. **Ciro Verdoliva**

